

**Roma, 3 febbraio 2006**  
**Prot. 77**  
fax  
**AC/LG/pso**

**CIRCOLARE N. 13 / 2006**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**FISCO**

→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

**OGGETTO:**  
**LEGGE FINANZIARIA 2006**

In riferimento alla circolare n. 1 dell'11 gennaio 2006 avente pari oggetto, di seguito vengono ulteriormente esaminati e commentati i commi di cui si compone la Legge 266 del 23 dicembre 2005.

L'esame delle norme interessanti la sfera di attività degli Enti associati è formulato anche per consentire uniformità di comportamenti.

Non si mancherà nel prosieguo di organizzare seminari specifici in materia.

La Legge si compone di un solo articolo suddiviso in 612 commi:

### **Commi 9 – 12**

Dispongono tagli di spesa per la pubblica amministrazione di cui all'art. 1 secondo comma D.Lgs. n. 165/2001 (studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanze, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture). Tali disposizioni non si applicano alle Regioni, alle Province Autonome, agli Enti Locali, agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (12° comma).

Si ritiene che le disposizioni non trovino applicazione diretta:

- a) Per gli IACP, Enti Pubblici non economici, in quanto dipendenti/strumentali delle Regioni, cui compete legiferare in merito;
- b) Enti comunque denominati, enti pubblici economici o altro, poiché oltre quanto rilevato sub a), non rientrano comunque tra le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 secondo comma, D.Lgs. n. 165/2001.

### **Comma 22**

Contiene disposizioni per salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di spesa indicati nel patto di stabilità presentato agli organi della U.E.

Più in particolare a decorrere dal 1.7.2006, nel caso in cui dal monitoraggio delle spese per beni e servizi dovesse emergere un andamento anomalo rispetto ai parametri di cui sopra, le P.A. devono aderire alle convenzioni stipulate da Consip

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

ovvero utilizzare i parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

In caso di inosservanza, i contratti sono nulli, con responsabilità personale del dipendente che li ha sottoscritti per le obbligazioni eventualmente derivanti dai contratti.

Valgono, per l'applicazione delle norme, le stesse considerazioni di cui ai commi 9 – 12.

### **Commi 54 e 201**

Vengono ridotte automaticamente del 10%, rispetto all'ammontare risultante al 30.9.2005, le indennità spettanti ai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali (dai Consiglieri ai Presidenti dei Consigli, dagli Assessori ai Presidenti delle Giunte). Sono fatte salve riduzioni superiori che potranno essere determinate autonomamente dalle Regioni e dagli Enti locali (comma 201).

La disposizione ha rilievo per gli IACP comunque denominati qualora le indennità siano rapportate, in percentuale, a quelle di organi istituzionali regionali o di Enti locali.

### **Commi 58 – 59**

Vengono ridotti automaticamente del 10%, rispetto all'ammontare risultante al 30.9.2005, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali comunque denominati presenti nella P.A. di cui all'articolo 1 comma 2 D.Lgs n. 165/01 e negli Enti da queste ultime controllate ai sensi del comma 59; tale riduzione opera fino al 2008.

Si rileva, innanzitutto, che questa disposizione, ai sensi del successivo comma 64 non si applica alle Regioni ed Enti locali.

Valgono, per l'applicazione della normativa, le stesse considerazioni di cui ai commi 9 – 12, salvo che non ricorrano le condizioni evidenziate sub comma 54.

### **Commi 56 – 57 e 64**

Vengono ridotte automaticamente del 10%, rispetto all'ammontare risultante al 30.9.2005, le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Nel contempo, nel comma 57, viene disposto che, sino a tutto il 2008, queste ultime non possono stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importi inferiori a quello risultante dall'applicazione del comma 56.

Valgono in merito alla applicabilità della norma agli IACP le stesse considerazioni prospettate sub commi 9 – 12, in quanto i commi 56 – 57 fanno riferimento alle P.A. di cui all'articolo 1, secondo comma D.Lgs 115/01, mentre il comma 64 prevede la loro non applicabilità alle Regioni, enti locali, ecc.

Va tenuto presente, in merito, il disposto del comma 198, il quale prevede, per le Regioni ed Enti locali, che le spese per il personale non debbano superare, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1%. Nell'ambito delle spese del personale, relativamente al quale non

vanno tenute in considerazione le spese per arretrati e rinnovi contrattuali successivi al 2004, vanno comprese le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni. Non vengono contemplati i contratti di consulenza (come invece nei commi 56 e 57).

#### **Comma 61**

Prevede l'obbligo generalizzato per le P.A. ivi comprese le Regioni e gli Enti locali (64° comma), di trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze entro il 30.11.2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 52 – 60.

#### **Comma 67**

Si introduce l'autofinanziamento, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, della Camera Arbitrale LL.PP. per il proprio funzionamento, attraverso contribuzioni, che verranno determinate annualmente, ad essa dovute da soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici, quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito di procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In fase di prima applicazione il contributo non potrà essere superiore allo 0,25% del valore complessivo di mercato.

L'autorità potrà, inoltre individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso.

#### **Comma 70**

Modifica la somma che, all'atto del deposito del lodo negli arbitrati in materia di lavori pubblici, va corrisposta a cura degli arbitri. La norma (comma 2bis articolo 32 Legge n. 109/94), introdotta dall'articolo 5, comma 16 sexies, Legge n. 80/2005 prevedeva l'importo della somma di 1 per 10mila del valore della controversia; ora viene previsto l'importo dell'1 per mille.

#### **Comma 71**

Sempre in tema di arbitrati in materia di LL.PP. viene previsto che gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione nelle controversie siano versati direttamente all'autorità di vigilanza sui lavori pubblici a modifica di quanto previsto dall'articolo 151 - 11° comma del DPR 554/99

#### **Comma 100**

Viene autorizzato il dipartimento della protezione civile ad erogare contributi per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi 10 anni, o intervenga, la dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, tra l'altro, sono previsti contributi in favore delle Regioni Puglia, Molise, Marche, Umbria, Provincia di Brescia e Agenzia interregionale per il fiume Po.

**Comma 121**

Sono prorogate al 31.12.2006 nella misura del 41% delle spese sostenute le detrazioni per gli interventi in materia di recupero edilizio (v. articolo 31 comma 1° lettere c) e d) Legge n. 457/78).

**Commi 138 – 150**

Viene rimodulato, per il periodo 2006/2008, il patto di stabilità interno.

La norma riguarda direttamente Regioni ed Enti Locali, ma indirettamente anche gli IACP, per eventuali rinvii o richiami da parte delle Regioni della legislazione Finanziaria riguardante gli Enti regionali o dipendenti/strumentali.

**Commi 157 - 160**

Ai fini del coordinamento della Finanza Pubblica e del contenimento della spesa vengono previste forme di aggregazione di Enti locali o di Enti decentrati, di spese finalizzate ad acquisti in comune: esse sono previste come centrali di committenza alle quali possono fare ricorso amministrazioni dello stesso territorio anche per consulenze. Resta ferma, per le Amministrazioni, la facoltà di aderire alle convenzioni Consip o di procedere all'acquisto, in via autonoma nel rispetto dei parametri qualità-prezzo di cui alle dette convenzioni, nonché di avvalersi della consulenza della Consip.

**Comma 198**

Vedi sub commi 56 – 57 e 64

**Commi 207 e 223**

Si tratta di norma di interpretazione autentica, e quindi con effetti retroattivi, dell'art. 18, 1° Comma, Legge n. 109/1994 in tema di ripartizione dei diritti di progettazione, nel senso che la quota percentuale dovuta è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, e cioè al lordo dei cosiddetti oneri riflessi. La disposizione non è derogabile, ai sensi del comma 223, da contratti e accordi integrativi.

**Commi 208 e 223**

I compensi spettanti agli avvocati interni delle P.A. per le cause da loro vinte, è che siano stati pagati dalle parti soccombenti, sono da considerarsi comprensive anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, e cioè al lordo dei cosiddetti oneri riflessi. La disposizione, ai sensi del c. 223, non è derogabile da contratti o accordi integrativi.

**Commi 210- 217- 219 e 223**

Contengono una serie di norme in tema di modalità di determinazione di equo indennizzo spettante per perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio (210 - 211 e 219); divieti di aggiornamento di indennità, compensi, gratifiche, rimborsi spese (212), eliminazione delle indennità di trasferta per comandi continuativi (214 - 213) congelamento di tutte le indennità rapportate a quelle di trasferta (215) limitazioni e rimborsi spese di viaggio in aereo e di trasferte per missioni all'estero. (216 - 217).

Le disposizioni ai sensi del comma 223 non sono derogabili, ad eccezione dei commi 216 e 217. da contratti e accordi integrativi.

Le disposizioni si applicano agli IACP, enti pubblici non economici.

**Commi 219 e 221**

Si elimina l'onere, in capo alle P.A., di sostenere le spese di cura dei dipendenti, anche se contenute nel CCNL.

Le disposizioni si applicano agli IACP, enti pubblici non economici.

**Comma 224**

Non trova applicazione nei confronti dei dipendenti pubblici la normativa che prevede la retribuzione compensativa delle festività che ricadono di domenica, ferme restando le sentenze passate in giudicato intervenute difformemente sull'argomento. Si risolve così una questione interpretativa posta dai sindacati.

La disposizione si applica agli IACP enti pubblici non economici.

**Comma 226**

Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione ai dipendenti con stipendio inferiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo.

Il comma 226, norma di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, chiarisce che nella determinazione dell'assegno non si devono calcolare le retribuzioni di risultato o comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

La disposizione si applica agli IACP enti pubblici non economici.

**Commi 231 e 234**

Si introduce una specie di "patteggiamento", in sede di appello relativamente ai giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, conclusivi con sentenza, di 1° grado, di condanna attraverso il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nelle sentenze. Le disposizioni prevedono anche l'iter procedurale.

**Commi 346 e 347**

Contengono disposizioni in merito alla modalità di cessione di stipendi e pensioni ed altri emolumenti. Viene previsto, inoltre, l'accesso ai prestiti INPDAP anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento pensionistico a carico dello stesso INPDAP.

**Commi 361 e 362**

A decorrere dal 1.1.2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dei contributi sociali alla gestione delle mansioni temporanee dell'INPS nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

La circolare INPS n. 3 del 5.1.2006 specifica che la riduzione compete solamente ai datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, mentre sono esclusi le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici non soggetti alla disciplina CUAFF che provvedono direttamente alla erogazione ai propri dipendenti del trattamento di famiglia in maniera non inferiore ai minimi stabiliti per legge.

**Commi 376 e 378**

E' costituita, al fine di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno, la Banca del Mezzogiorno.

**Comma 399**

Contiene disposizioni in tema di requisiti per l'attribuzione di alloggi realizzati da cooperative di edilizia popolare ed economica attraverso la integrazione e modificazione dell'art. 95 r.d. 28.4.1938, n. 1165 (T.U. dell'edilizia popolare ed economica). Più in particolare, il 1° comma dell'art. 95, alinea, viene integrato nel senso che "i requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative oltre quelli prescritti dall'art. 31", il quale come è noto, prevede, nel testo vigente:

*"non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite con il concorso od il contributo dello Stato;*

- a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;*
- b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con mutui di cui alla L. 10 agosto 1950, n. 715;*
- c) a chi sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a circa 75,00 Euro.*

*Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni."*

La norma si riferisce alla generalità degli alloggi di ERP e, va letta in correlazione con la normativa regionale vigente nel territorio.

Viene, inoltre, sostituita la lett. b) del 1° comma dello stesso articolo 95 TU n. 1165/1938, nel testo vigente: nel senso che i soci devono possedere i requisiti della residenza anagrafica o attività lavorativa:

*“la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione”.*

#### **Comma 412**

Viene modificato l’art. 63 della legge 289/02 in materia di credito di imposta a fronte di assunzioni ed incremento dell’organico.

Tale norma riguarda unicamente gli IACP, comunque denominati, trasformati in enti economici.

#### **Comma 444**

Interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva dell’art. 35, 6° c., T.U. DPR 8.6.2001, n. 327 (TU delle disposizioni in tema di espropriazione per pubblica utilità) per il quale le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi nel caso in cui, precisa la norma, viene “riferito a terreni ricadenti nelle zone omogenee del tipo A, B, C e D, in base agli strumenti urbanistici”.

#### **Commi 469 - 476**

Rivalutazione dei beni aziendali; Particolare importanza assume l’allargamento delle disposizioni anche alla rivalutazione delle aeree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti.

#### **Comma 482**

Disciplina l’alienazione, da parte del Ministero della Difesa, degli immobili militari individuati con apposito decreto. Nel comma sono elencate anche le modalità della alienazione.

#### **Comma 495 – 498**

Contengono una serie di disposizioni, anche in tema di controllo, in materia di compravendite immobiliari che, però, non riguardano gli IACP qualora vendano immobili secondo le loro finalità. In tal caso alienano a prezzi predeterminati inferiori notevolmente alle stesse rendite catastali.

Le norme sono applicabili, invece, alle vendite del patrimonio disponibile, cioè non di edilizia residenziale pubblica, o nel caso in cui l’Ente sia acquirente.

**Commi 597 - 600**

Viene previsto un nuovo piano di alienazione del patrimonio degli Istituti Autonomi Case popolari comunque denominati, residenziale e non, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio di Ministri da emanare entro il 30 giugno 2006, i dettagli delle modalità di vendita.

La normativa detta, quindi, soltanto principi base per la redazione del decreto.

Si osserva comunque, in prima lettura e nelle linee generali, che a differenza di precedenti interventi legislativi (L. n. 412/1992; 560/1993), non viene prefigurato un limite al patrimonio alienabile: ciò dovrebbe comportare l'alienabilità di tutto il patrimonio.

Viene previsto, genericamente che il prezzo di vendita sia "determinato in proporzione al canone dovuto", ai sensi delle leggi regionali o in mancanza, della Legge n. 513/1977, ma non viene specificato se bisogna riferirsi al "canone oggettivo" o a quello "soggettivo", con le radicali differenziazioni quantitative connesse.

Viene inoltre previsto, relativamente agli alloggi, in favore dell'assegnatario il "diritto all'esercizio del diritto di opzione" all'acquisto dell'alloggio. Non appaiono chiare, dati i parametri ordinari del diritto di opzione nella casistica esistente, le conseguenze del mancato esercizio del diritto da parte dell'assegnatario e/o degli altri soggetti indicati nel 598° comma. In altri termini l'alloggio sarà vendibile a terzi, se il diritto all'acquisto non venga esercitato entro un determinato periodo di tempo? E l'acquisto da parte dei familiari indicati nel 598° comma tutela l'assegnatario?

Con il 599° comma viene prevista la possibilità della cartolarizzazione del patrimonio e nel 600° comma viene prevista la possibilità per gli enti di affidarsi a "società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica".

Come si diceva, si tratta di normativa di rinvio piuttosto ambigua, che potrà essere commentata e discussa soltanto in fase di elaborazione del decreto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Venanzio Gizzi